

MARIO DI NICOLA

OPERARE E PROGETTARE CON IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA

(III edizione 2010)

Con il **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201**, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 251, ⁽¹⁾, **sono state approvate nuove disposizioni in materia di edilizia**, modificative del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare vengono modificati i seguenti articoli:

- Articolo 16 “*Contributo per il rilascio del permesso di costruire*” [Contributo di costruzione];
- Articolo 52 “*Tipo di strutture e norme tecniche*” [Normativa tecnica per le costruzioni];
- Articolo 59 “*Laboratori*” [Normativa tecnica per le costruzioni].

Semplificazione in materia di edilizia

L'articolo 45, comma 1, del decreto legge n. 201/2011, prevede l'introduzione del comma *2-bis* all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo al contributo per le opere di urbanizzazione.

La nuova disposizione prevede che, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Prevede, inoltre, le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente, nella parte relativa alla normativa tecnica per l'edilizia:

- ⇒ articolo 52 “*Tipo di strutture e norme tecniche*”: il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
- ⇒ articolo 59 “*Laboratori*”: al comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.

⁽¹⁾ Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.